

XXXVI CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

MOZIONE DEI DELEGATI DELL'ORDINE DI ROMA PER LA APPLICABILITA' DEL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE EX ART. 363 BIS C.P.C. ANCHE AL PROCESSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO

I sottoscritti Delegati Michele Bonetti, Nicodemi Roberto, Celletti Giorgia, Vaglio Mauro, Cerè Donatella, Di Tosto Pietro, Cappelli Silvia, Arditi di Castelvetere Cristiana, Vasselli Laura, Alberici Alessandro, Santini Matteo, Tranfa Alessio, Buonomo Andrea, Rampelli Elisabetta, Manasse Andrea, Arpino Laura, Bellucci Roberta, Bianchini Alessandro, Campi Raffaella, Favretto Valerio, Vittori Francesca, Pasotti Larissa, Poerio Giuseppe, Magarò Bianca, Biagioli Valentina, Minozzi Giorgia, Cortellesi Davide, Monaco Mauro, Lipardi Filomena

Oggetto: applicabilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. al processo amministrativo e tributario.

Premesso che:

- L'art. 363-bis c.p.c. prevede che il giudice di merito possa disporre, con ordinanza e sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto. La Corte pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 380 c.p.c., in pubblica udienza, con requisitoria scritta del pubblico ministero e facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie.
- Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, qualora questo si estingua, anche nel nuovo processo in cui sia proposta la medesima domanda tra le stesse parti.
- Il nuovo istituto interessa senza dubbio il processo civile ed è stato oggetto di ampio dibattito circa la possibilità di estenderne l'applicazione anche al processo tributario e a quello amministrativo.
- Con riferimento al processo tributario, si è già registrata una prima richiesta di applicazione dell'istituto, con l'ordinanza di rinvio della Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, che ha dato origine alla sentenza delle Sezioni Unite del 13 dicembre 2023, n. 34851. In tale occasione, lo strumento è stato ritenuto applicabile anche nel giudizio tributario.
- Quanto, invece, alla possibile applicazione dell'istituto al processo amministrativo, il tenore letterale della norma sembrerebbe escluderla; tuttavia, il TAR Liguria, con ordinanza del 28 febbraio 2025, n. 230, ha attivato per la prima volta il rinvio pregiudiziale in sede amministrativa, al fine di risolvere una questione di giurisdizione.
- La Corte di Cassazione, investita della questione, ha rimesso il caso alle Sezioni Unite con ordinanza del 6 maggio 2025.
- La decisione delle Sezioni Unite richiederà tempi non brevi e, nelle more, il dibattito giuridico è particolarmente intenso, considerata la rilevanza delle questioni di giurisdizione che frequentemente emergono nel processo amministrativo, specialmente in relazione a controversie collocate in una cosiddetta "zona grigia".

Tutto ciò premesso,

chiedono

che il Congresso Nazionale Forense si attivi affinché le criticità sopra esposte siano sottoposte all'attenzione del Legislatore, evidenziando la necessità di modificare l'articolo 363 bis c.p.c. con l'aggiunta e la previsione esplicita della sua applicabilità anche al processo amministrativo e a quello tributario.

Roma, 15 settembre 2025

Avv. Michele Bonetti